

REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'
TRA UOMO E DONNA

(approvato con delibera del Consiglio comunale n. 106 del 22 dicembre 2008)

ART. 1 - Istituzione e finalità

1. In attuazione dell'art. 11 dello statuto comunale, il comune di Udine istituisce la "Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna", al fine di garantire l'attuazione in ambito locale dei principi di uguaglianza e parità sociale, economica e culturale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottata dal Parlamento europeo il 17 gennaio 1984, alla legge 10 aprile 1991, n. 125 ed alla normativa vigente.

ART. 2 - Funzioni

1. La commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti delle donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la commissione mantiene costanti rapporti con gli organi del comune, con altri enti, istituzioni e comitati costituiti con analoghe finalità, con le organizzazioni sindacali, associazioni ed ogni altro ente pubblico o privato.
3. Alla commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni, compete:
 - a. promuovere indagini, ricerche ed analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa; promuovere la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;
 - b. predisporre progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della legge 10 aprile 1991, n. 125 e della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23;
 - c. sensibilizzare le persone di entrambi i sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - d. esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, regolamentari e sui piani di spesa del comune, rilevanti per la condizione femminile e svolgere azioni di verifica;
 - e. promuovere azioni di stimolo ed informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali od organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative ed

associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo - donna;

- f. pubblicizzare periodicamente, almeno una volta all'anno, il lavoro svolto dalla commissione stessa, presentando lo stato dei lavori ed i risultati emersi;
 - g. promuovere iniziative per valorizzare la cultura, le attività delle donne ed i temi sulla salute delle donne;
 - h. curare la raccolta della documentazione concernente la condizione femminile.
4. La commissione invia annualmente alla giunta ed al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione degli obiettivi prefissati.

ART. 3 – Composizione

1. La commissione è composta da donne rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e da persone che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.
2. La commissione, costituita da venti membri, è composta come segue :
 - a. quattordici persone, con i requisiti di cui al comma 1, nominate dal Consiglio Comunale;
 - b. quattro persone scelte tra le consigliere comunali in carica, salvo quanto previsto al successivo comma 4, nominate dal Consiglio Comunale;
 - c. un assessore donna in carica, nominata dal Sindaco, salvo quanto previsto al successivo comma 4;
 - d. una componente del Comitato Pari Opportunità delle dipendenti comunali nominata dal medesimo organismo.
3. I membri di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), vengono eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato a uno. La commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale.
4. Qualora le Consigliere Comunali donne in carica siano meno di quattro ovvero non sia in carica nemmeno un assessore donna, la Commissione sarà, conseguentemente, composta da un numero complessivo di membri inferiore a venti, fino all'elezione di ulteriori consigliere donne o alla nomina di un assessore donna.

ART. 4 – Funzionamento

1. Nella prima seduta, convocata dal presidente del consiglio, la commissione elegge al proprio interno e con separate votazioni a maggioranza assoluta dei suoi componenti la presidente e la vice presidente che la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. La presidente convoca e presiede le sedute. La commissione è convocata dalla presidente anche su richiesta formale di almeno un terzo delle/dei componenti.
3. La convocazione ordinaria, effettuata per iscritto, deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta e contenere l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie sono effettuate con preavviso di almeno quarantotto ore prima della seduta.
4. Le decisioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della presidente.
5. Nello svolgimento delle proprie attività la commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro.
6. Le funzioni di segreteria sono svolte da una/un dipendente comunale che presenzia alla riunione e ne redige il verbale.
7. Il verbale di ogni riunione deve contenere le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse. Il verbale viene approvato nella riunione successiva.
8. La cessazione dalla carica di componente della commissione, per qualsiasi causa, deve essere immediatamente comunicata al sindaco ed al presidente del consiglio comunale, affinché si provveda alla sostituzione nei termini e nei modi previsti per la nomina.

ART. 5 – Risorse

1. Per l'espletamento della propria attività la commissione propone alla giunta l'approvazione delle iniziative progettate e l'impegno delle spese previste, con utilizzo dei fondi annualmente inseriti nel bilancio comunale in apposito capitolo.
2. Per lo svolgimento delle funzioni previste dal presente regolamento, verrà assegnato alla commissione idoneo personale.
3. Le funzioni della commissione sono gratuite.